



Promemoria

Indennità nel quadro di un dialogo

Edizione: 1° maggio 2014

Nel caso di acquisti complessi o dell'acquisto di prestazioni intellettuali, le soluzioni o le metodologie proposte possono essere sviluppate nel quadro di un dialogo. Un'indennità adeguata incentiva gli offerenti a elaborare idee e proposte di soluzione innovative e aumenta le probabilità di successo del dialogo stesso. L'indennità deve costituire un'equa compensazione del dispendio relativamente elevato sostenuto dagli offerenti nell'ambito del dialogo.

Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2010, il dialogo quale strumento per tutti i tipi di procedure è disciplinato dall'articolo 26a OAPub.

Scopo del dialogo:

- il dialogo mira a sviluppare le soluzioni proposte dagli offerenti di concerto con questi ultimi nell'ambito di colloqui;
- durante il dialogo, la prestazione richiesta dal committente viene concretizzata in modo tale da essere definita con sufficiente precisione e risultare ugualmente comprensibile a tutti gli offerenti.

Oggetto

Conformemente all'articolo 26a capoverso 2 OAPub le modalità di indennizzo devono essere comunicate nella documentazione del bando.

Secondo l'ordinanza devono essere indennizzati:

- il dispendio vincolato alla partecipazione al dialogo;
- l'utilizzazione delle soluzioni o delle metodologie proposte dagli offerenti.

Non è ammessa l'utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie proposte ed elaborate dagli offerenti cui non è stata aggiudicata la commessa, tranne nel caso in cui l'indennità prevista è adeguata a compensare le soluzioni proposte e l'offerente cede per quanto possibile i diritti di utilizzazione al committente. L'indennità totale delle soluzioni e delle metodologie proposte dall'offerente comporta normalmente notevoli costi supplementari per il progetto.

L'aggiudicatario non è indennizzato per il dispendio legato al dialogo. Per quanto riguarda gli offerenti cui non è stata aggiudicata la commessa non è indennizzato il dispendio per l'elaborazione dell'offerta di massima e dell'offerta definitiva (costi per l'elaborazione dell'offerta). L'offerente deve poter provare il dispendio da indennizzare sulla base di un resoconto dettagliato.

Prova

Per poter provare il dispendio da indennizzare, l'offerente cui non è stata aggiudicata la commessa allestisce un resoconto che deve essere firmato dall'offerente stesso e dal servizio richiedente in cui indica il tempo impiegato nell'esecuzione del lavoro fatturabile.

Il resoconto deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- settori di attività e di compiti;
- persone incaricate;
- dispendio richiesto dai singoli lavori;
- descrizione precisa dei lavori eseguiti;
- dispendio di tempo.

Segreteria della Commissione degli acquisti della Confederazione
Tel. 058 465 50 10
bkb@bbl.admin.ch

Fattura

La fattura deve essere inviata spontaneamente per lettera o e-mail al servizio richiedente insieme al resoconto entro 10 giorni lavorativi dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

Il servizio richiedente valuta il resoconto, lo approva, oppure comunica per scritto all'offerente eventuali riserve entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del resoconto.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, se la fatturazione è corretta.

Raccomandazioni

Ai servizi centrali d'acquisto si raccomanda quanto segue:

- indicare nella documentazione del bando la tariffa oraria applicabile (IVA inclusa);
- definire un importo massimo realistico dei costi (possibilmente per ciascun modulo del dialogo), al fine di evitare costi sproporzionati;
- non indennizzare l'aggiudicatario per il dispendio vincolato al dialogo;
- non utilizzare le soluzioni degli offerenti cui non è stata aggiudicata la commessa, al fine di preservare lo spirito d'innovazione degli offerenti nell'ambito del dialogo e di non aumentare sproporzionatamente i costi legati a quest'ultimo;
- prima dell'avvio del dialogo regolare i dettagli relativi all'indennità nel quadro di un accordo tra committente e offerente.

Ulteriori informazioni